SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 26 giugno 2021 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° giugno 2021, n. **95**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo X dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 7.200 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui all'articolo IV dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 461.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli IV e X dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli VI, XI e XIII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E INNOVAZIONE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELL'AUSTRALIA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Australia (di seguito denominate «le Parti»);

Desiderando promuovere ulteriormente le relazioni strette ed amichevoli esistenti tra i due Paesi, ed essendo consapevoli della rapida espansione delle conoscenze scientifiche e del loro contributo positivo nella promozione della cooperazione bilaterale ed internazionale;

Facendo riferimento al *Memorandum* d'Intesa per la Cooperazione nella Ricerca Scientifica e Tecnologica, firmato a Roma il 19 aprile 2013, tra l'allora Ministero dell'Industria, Innovazione, Cambiamenti Climatici, Scienza, Ricerca e Istruzione Terziaria del governo d'Australia e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana, che ha fornito la promozione e la facilitazione della cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel campo della scienza e della tecnologia;
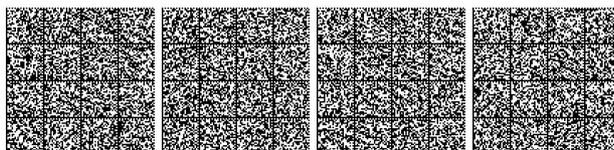
Desiderosi di compiere ulteriori sforzi per rafforzare le rispettive ricerche scientifiche nazionali, capacità tecnologiche, infrastrutture e politiche, sia pubbliche che private;

Riconoscendo la cooperazione scientifica, tecnologica e dell'innovazione, quale condizione essenziale per lo sviluppo delle economie nazionali;

Nell'intento di rafforzare la loro cooperazione economica attraverso applicazioni specifiche e di tecnologia avanzata;

Desiderosi di instaurare una cooperazione internazionale per la ricerca, dinamica ed efficace, tra tutte le organizzazioni scientifiche dei due Paesi; e

Affermando il loroimpegno a rafforzare ulteriormente la cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. I.

Ai fini del presente accordo:

1. Per «Documenti di *Background*» s'intende Materiale sviluppato al di fuori dello scopo del presente Accordo o prima dell'inizio del medesimo, che viene messo a disposizione da una delle Organizzazioni Cooperanti per l'utilizzo in una Attività di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo.

2. «Informazioni Riservate» ha lo stesso significato di «Informazioni non Rilasciate» nell'Articolo 39.2 della Sezione 7, Parte II dell'Accordo sugli Aspetti Commerciali dei Diritti Di Proprietà Intellettuale, contenuti nell'allegato 1C dell'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio, fatto a Marrakesh il 15 aprile 1994.

3. Per «Organizzazione Cooperante» s'intende qualsiasi università, centro di ricerca o altra istituzione o attività o impresa stabilita nel territorio di una Parte che partecipa in una Attività di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo.

4. Per «Attività di Cooperazione» s'intende ogni attività svolta o sostenuta dalle Parti o Organizzazioni Cooperanti previsti dal presente Accordo e ai sensi di un Accordo di Attuazione.

5. Per «Documenti di Riferimento» s'intende materiale creato in, o come risultato diretto di, un'Attività di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo.

6. Per «Accordo di Attuazione» s'intende un documento scritto che evidenzia le modalità di attuazione o il funzionamento di un'Attività di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo tra le Organizzazioni Cooperanti.

7. Per «Proprietà intellettuale» si intenderà l'argomento contenuto nell'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.

8. «Comitato Congiunto» si riferisce a un gruppo di rappresentanti di ciascuna delle Parti istituito ai sensi dell'Articolo X del presente Accordo, in grado di riunirsi ove necessario, alternativamente in Italia e in Australia, o tramite comunicazione elettronica, in date concordate dalle Parti.

9. «Materiali» comprende le informazioni, le ricerche o altro materiale (sia biologico o non biologico) utilizzati o originati in una Attività di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo.

Art. II.

1. Le Parti promuoveranno la cooperazione tra loro nel campo della scienza e della tecnologia per promuovere la prosperità economica per scopi pacifici.

2. In conformità alle leggi e ai regolamenti dei rispettivi Paesi, le Parti promuoveranno la cooperazione nei campi della scienza e della tecnologia tra i rispettivi Paesi sulla base di uguaglianza e vantaggio reciproco.

3. Senza pregiudizio a quanto contenuto nei paragrafi precedenti, le Parti promuoveranno, nel quadro di questo Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica tra le rispettive Organizzazioni Cooperanti.

Art. III.

1. Ove richiesto, e al fine di facilitare la cooperazione scientifica e tecnologica, nell'ambito del presente Accordo, le Parti possono incoraggiare e facilitare, ove opportuno, lo sviluppo di contatti comuni e la cooperazione tra le Organizzazioni Cooperanti dei rispettivi Paesi, e la conclusione di Accordi di Attuazione tra di loro per lo svolgimento delle Attività di Cooperazione.

Art. IV.

La cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito del presente Accordo può includere, ma non è limitata a, i seguenti:

(I) la formulazione e l'attuazione di ricerche, sviluppo di programmi e progetti congiunti che coinvolgono sia le imprese sia i ricercatori;

(ii) lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche, inclusa la diffusione delle informazioni a terze parti, ai sensi dell'Articolo VII del presente Accordo;

(iii) lo scambio di rappresentanti governativi, ricercatori, scienziati, studenti, rappresentanti delle imprese e gli esperti tecnici che partecipano a Attività di Cooperazione, nonché le altre attività previste dal presente Accordo;

(iv) l'organizzazione di conferenze scientifiche, seminari e *workshop* su temi di comune interesse; e

(v) altre forme di cooperazione come concordate dalle Parti.

Art. V.

Scienziati, esperti tecnici, aziende, agenzie governative e istituzioni di Paesi terzi o le organizzazioni internazionali possono, in casi appropriati, essere invitati da Organizzazioni Cooperanti a partecipare ad Attività di Cooperazione svolte nell'ambito del presente Accordo.

Art. VI.

1. Le parti implementeranno il presente Accordo in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti delle Parti e soggetti alla disponibilità di fondi.
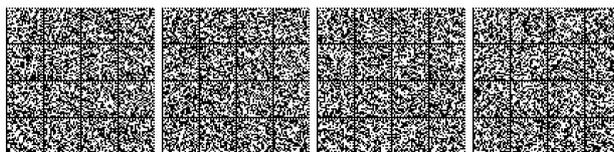
2. I costi per le Attività di Cooperazione previste dal presente Accordo saranno a carico come eventualmente concordato per iscritto.

Art. VII.

1. Le Parti convengono che è di esclusiva responsabilità delle Organizzazioni Cooperanti che intraprendono un'Attività di Cooperazione, come previste dal presente accordo, di conseguire tutte le misure necessarie, tra cui l'ottenimento di consulenza di esperti professionisti, al fine di garantire che le loro posizioni legali e commerciali siano adeguatamente ed efficacemente protetti, e per garantire adeguata protezione legale e fisica sia per i Documenti di *Background* e per i Documenti di Riferimento, compresi i relativi diritti di Proprietà Intellettuale e le Informazioni Riservate.

2. Le Parti si adoperano per agevolare la diffusione d'informazioni scientifiche e tecnologiche di natura non proprietaria a terzi, derivanti dalle Attività di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo, salvo diversa decisione raggiunta congiuntamente dalle Organizzazioni Cooperative secondo gli Accordi di Attuazione stabiliti ai sensi dell'Articolo III, in conformità con gli usuali regolamenti e procedure delle Organizzazioni Cooperative.

3. Il presente Accordo non viola i diritti e gli obblighi derivanti dagli Accordi internazionali - compresi Accordi Regionali - a cui una o entrambe le Parti aderiscono, inclusi, in particolare per quanto riguarda la Repubblica Italiana, gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

4. Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata in modo da pregiudicare altri accordi per la cooperazione tra le Parti, esistenti alla data della firma del presente Accordo o conclusi successivamente.

5. La risoluzione o scadenza del presente Accordo non inficerà i diritti e gli obblighi in qualsiasi Accordo di Attuazione concluso prima della data di risoluzione o scadenza del presente Accordo.

Art. VIII.

Le Parti convengono che le questioni riguardanti la protezione e il possesso dei diritti di Proprietà Intellettuale creati e gestiti dalle Organizzazioni Cooperanti nel quadro del presente Accordo saranno di esclusiva responsabilità, e approvate, dalle Organizzazioni Cooperanti coinvolte.

Art. IX.

1. Ciascuna Parte si adopererà al meglio per facilitare, in coerenza con le proprie leggi e regolamenti applicabili, l'entrata e l'uscita dal proprio territorio di personale scientifico e tecnico coinvolto nelle Attività di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo.

2. Ciascuna parte si adopererà al meglio per facilitare, in coerenza con le proprie leggi e regolamenti applicabili, l'entrata e l'uscita dal proprio territorio di attrezzature e Materiali coinvolti nelle Attività di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo.

Art. X.

1. Al fine di garantire l'efficace attuazione del presente Accordo, i funzionari delle Parti possono riunirsi in base alle esigenze per discutere questioni comuni come ad esempio:

(I) lo scambio di informazioni e di opinioni sulle politiche ed attività di scienza, ricerca e innovazione;

(II) la revisione e discussione di Attività di Cooperazione e le realizzazioni nell'ambito del presente Accordo; e

(III) fornire consulenza alle Parti per quanto riguarda l'attuazione del presente Accordo.

2. Le Parti possono reciprocamente determinare, mediante scambio di lettere, di istituire un Comitato Congiunto, per discutere le questioni descritti nell'Articolo X.1. Il Comitato Congiunto si riunirà in orari concordati tra le Parti.

3. Il Comitato Congiunto potrà decidere di sostenere Attività di Cooperazione e progetti di ricerca nell'ambito del presente Accordo, nei limiti dei fondi disponibili.

Art. XI.

Qualsiasi controversia tra le parti riguardanti l'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo sarà risolta in via amichevole attraverso la consultazione o negoziazione tra le Parti.

Art. XII.

Ciascuna Parte notificherà l'altra Parte, per iscritto, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuta realizzazione delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore di questo Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di quest'ultima notifica.

Art. XIII.

Questo accordo può essere modificato su comune accordo scritto dalle Parti. Tali modifiche entrano in vigore secondo la procedura di cui all'Articolo XII.

Art. XIV.

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, salvo risoluzione da una delle Parti dando all'altra Parte almeno sei mesi di preavviso scritto attraverso canali diplomatici, comunicando la sua intenzione di terminare l'accordo. La risoluzione ha effetto sei mesi dopo la data della notifica, o in qualsiasi altra data successiva, come previsto nella notifica.

2. Le Attività di Cooperazione iniziate, previste dal presente Accordo, ma non completate alla data della notifica dovranno essere gestite con decisioni di comune accordo delle Parti e potranno essere modificate di comune accordo tra le Organizzazioni Cooperanti.

In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato e apposto il sigillo a questo accordo.

Fatto a Canberra il 22 maggio 2017 in duplice copia nelle lingue Italiana ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
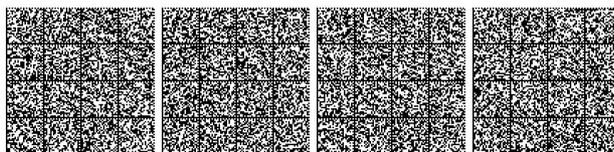
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sua Eccellenza Signor Pier Francesco Zazo
Ambasciatore Straodinario e Plenipotenziario

PER IL GOVERNO DELL'AUSTRALIA

Onorevole Senatore Arthur Sinodinos AO
Ministro per l'Industria, l'Innovasione e la Scienza

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1676):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale Enzo MOAVERO MILANESI (Governo CONTE - *I)* il 13 marzo 2019.

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari) in sede referente il 7 maggio 2019, con i pareri delle commissioni I (affari costituzionali), V (bilancio e tesoro), VII (cultura) e X (attività produttive).

Esaminato dalla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 6 novembre 2019 e il 27 febbraio 2020.

Esaminato in aula l'11 maggio 2020 e approvato il 29 settembre 2020.

Senato della Repubblica (atto n. 1957):

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione) in sede referente l'8 ottobre 2020, con i pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 5ª (bilancio), 7ª (pubblica istruzione) e 10ª (industria).

Esaminato dalla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 18 novembre 2020 e il 20 aprile 2021.

Esaminato in aula e approvato definitivamente il 26 maggio 2021.

21G00101

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERA 22 giugno 2021.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico.

Art. 1.

Istituzione della Commissione

1. È istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione e dell'art. 162 del Regolamento del Senato, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato su proposta dei Gruppi parlamentari, in proporzione al numero dei rispettivi componenti, favorendo, per quanto possibile, un'equilibrata rappresentanza tra i generi e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo. Il Presidente del Senato convoca la Commissione affinché proceda all'elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.

2. Per l'elezione del presidente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano d'età.
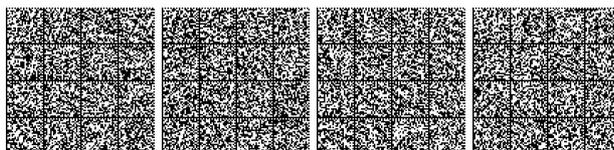
Art. 3.

Compiti della Commissione

1. La Commissione accerta:

a) le condizioni complessive del settore del gioco pubblico, considerato il sistema concessorio;

b) l'efficacia della disciplina pubblica in relazione alla tutela dei soggetti più deboli, al contrasto della diffusione del disturbo da gioco d'azzardo (DGA), alla gestione delle concessioni nonché alla tutela della correttezza dell'offerta di gioco e del rispetto della concorrenza tra gli operatori;

c) le dimensioni del gettito erariale e le dimensioni complessive del comparto, con particolare attenzione ai settori produttivi impegnati nella produzione, nella commercializzazione e nella gestione degli apparecchi da intrattenimento, nonché nella produzione e gestione del settore delle scommesse e delle lotterie istantanee, verificando che l'offerta corrisponda agli interessi tutelati di cui alla lettera *b)*;

d) l'efficacia dei poteri regolatori, di differente rango normativo, attribuiti ai Ministeri competenti, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli enti territoriali; l'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione all'esecuzione delle concessioni pubbliche, non trascurando di verificare se vi siano sovrapposizioni e antinomie nell'azione di contrasto al gioco illegale;

e) l'efficacia del sistema di regolazione e di controllo con particolare riferimento al contrasto del gioco illecito e illegale e alle connessioni con altre attività illegali come il riciclaggio di denaro e l'usura;

f) la presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente da soggetti criminali e di fenomeni di illegalità e di elusione fiscale;

g) l'efficacia dell'azione pubblica di prevenzione, cura e sostegno per i soggetti affetti da DGA, con particolare riferimento alle attività svolte dagli enti territoriali e dai servizi sanitari.

2. La Commissione può individuare gli strumenti legislativi più adatti a razionalizzare e implementare la disciplina vigente rispetto ai compiti di cui al comma 1, aggiornandola inoltre alle trasformazioni del sistema, con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche e al gioco *on line*.

Art. 4.

Poteri e limiti della Commissione

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.

3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'art. 117 del codice di procedura penale.

5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari, fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 5.

Organizzazione interna

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione medesima prima dell'inizio dei lavori.

2. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 15.000 euro per l'anno 2021 e di 75.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta foimulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.
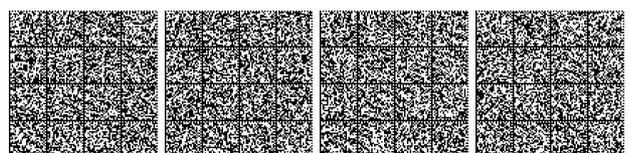
Art. 6.

Relazioni della Commissione

1. La Commissione riferisce al Senato annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Roma, 22 giugno 2021

Il Presidente: ALBERTI CASELLATI

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 32):

Presentato dai senatori Mauro Maria Marino, Davide Faraone, Laura Garavini, Giuseppe Luigi Salvatore Cucca, Daniela Sbrollini, Francesco Bonifazi, Vincenzo Carbone, Nadia Ginetti, Leonardo Grimani, Ernesto Magorno, Riccardo Nencini, Annamaria Parente, Matteo Renzi, Valeria Sudano e Gelsomina Vono il 13 maggio 2021.

Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro), in sede redigente, il 20 maggio 2021, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 12ª Commissione permanente.

La 6ª Commissione permanente ha avviato l'esame del documento nella seduta del 25 maggio 2021. L'esame è proseguito nelle sedute dell'8, del 15 e del 17 giugno 2021. Nella seduta del 22 giugno 2021 la Commissione ha approvato con modificazioni il documento, conferendo al relatore Pittella il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo approvato in sede redigente.

Nella seduta n. 339 del 22 giugno 2021, l'Assemblea ha discusso dalla sede redigente il documento XXII, n. 32, e lo ha approvato con votazione dei singoli articoli e con votazione finale.

21A03882

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 giugno 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,00% con godimento 1° febbraio 2019 e scadenza 1° agosto 2029, quattordicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e le modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del Testo unico (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 15 giugno 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 108.759 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2021, ed in particolare l'aggiornamento di dicembre 2020 determinato dalle necessità causate dall'emergenza COVID-19;

Visti i propri decreti in data 26 febbraio, 27 marzo, 29 aprile, 29 maggio, 26 giugno, 29 luglio 2019, nonché del 18 maggio 2021 relativo alla costituzione del portafoglio di titoli per l'operatività pronti contro termine del Ministero dell'economia e delle finanze (REPO), con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tredici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,00%, avente godimento 1° febbraio 2019 e scadenza 1° agosto 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quattordicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta viene disposta l'emissione della quarantaduesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quattordicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,00% con godimento 1° febbraio 2019 e scadenza 1° agosto 2029. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP 5,25%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029 per un ammontare nominale complessivo di 1.500 milioni di euro, da regolarsi secondo quanto previsto dall'art. 5.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato «decreto di massima».

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Art. 2.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto verrà svolta attraverso l'utilizzo della piattaforma elettronica *MTS CMF platforms TRS - Treasury Operations Section* messa a disposizione da MTS S.p.a..

Sono ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento esclusivamente gli operatori «Specialisti in titoli di Stato», di cui all'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009.

La provvigione di collocamento non verrà corrisposta.

Art. 3.

Le proposte d'acquisto degli operatori devono contenere il quantitativo di titoli che gli operatori stessi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori, espressi in termini percentuali, devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro, eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna proposta d'acquisto non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale, eventuali proposte d'importo inferiore verranno rifiutate dalla piattaforma di cui all'art. 2.

Ciascuna proposta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1, eventuali offerte di ammontare superiore vengono accettate limitatamente all'importo medesimo.

Art. 4.

Gli operatori, a partire dalle ore 10,00, potranno inserire le proposte d'acquisto relative alle *tranche* di cui all'art. 1 fino a conclusione del collocamento il cui orario non potrà andare oltre le ore 11,00.

Art. 5.

Il meccanismo di collocamento utilizzato prevede l'assegnazione dei titoli in emissione al prezzo indicato da ciascun operatore e accettato dal Ministero dell'economia e delle finanze durante il periodo di apertura del collocamento. L'ammontare finale collocato sarà determinato sulla base del complesso dei contratti chiusi durante

il periodo di apertura del collocamento e verrà reso noto mediante comunicato stampa in cui verranno parimenti comunicati i prezzi medi ponderati di emissione di ciascun titolo.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti sarà effettuato dagli assegnatari il 18 giugno 2021, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per giorni centotrentasette. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite, relative ai titoli in emissione da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il 18 giugno 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato gli importi predetti.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1.) per l'importo relativo ai buoni sottoscritti, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3.) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

La Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.a. l'elenco dei Titoli di Stato emessi.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 8.

Con apposito decreto del direttore generale del Tesoro verranno accertati i quantitativi dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cui al presente decreto con i relativi prezzi d'emissione, nonché il capitale residuo circolante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2021

p. *Il direttore generale del Tesoro*
IACOVONI

21A03792

DECRETO 16 giugno 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, quarantaduesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e le modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del Testo unico (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 15 giugno 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 108.759 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2021, ed in particolare l'aggiornamento dicembre 2020 determinato dalle necessità causate dall'emergenza COVID-19;

Visti i propri decreti in data 11 novembre e 12 dicembre 1998, 11 gennaio, 10 febbraio, 10 marzo, 8 aprile, 11 maggio, 10 giugno, 14 luglio, 5 agosto, 15 settembre, 11 ottobre e 15 novembre 1999, 10 gennaio e 10 febbraio 2000, 19 dicembre 2002, 12 gennaio, 10 febbraio e 6 aprile 2009, 12 novembre 2012, 18 ottobre 2018, nonché del 18 maggio 2021 relativo alla costituzione del portafoglio di titoli per l'operatività pronti contro termine del Ministero dell'economia e delle finanze (REPO), con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quarantuno *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, aventi godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarantaduesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta viene disposta l'emissione della quattordicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,00%, con godimento 1° febbraio 2019 e scadenza 1° agosto 2029;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quarantaduesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP quattordicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,00%, con godimento 1° febbraio 2019 e scadenza 1° agosto 2029, per un ammontare nominale complessivo di 1.500 milioni di euro, da regolarsi secondo quanto previsto dall'art. 5.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime quarantacinque cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato «decreto di massima».

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012, n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Art. 2.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto verrà svolta attraverso l'utilizzo della piattaforma elettronica *MTS CMF platforms TRS - Treasury Operations Section* messa a disposizione da MTS S.p.a..

Sono ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento esclusivamente gli operatori «Specialisti in titoli di Stato», di cui all'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009.

La provvigione di collocamento non verrà corrisposta.

Art. 3.

Le proposte d'acquisto degli operatori devono contenere il quantitativo di titoli che gli operatori stessi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori, espressi in termini percentuali, devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro, eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna proposta d'acquisto non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale, eventuali proposte d'importo inferiore verranno rifiutate dalla piattaforma di cui all'art. 2.

Ciascuna proposta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1, eventuali offerte di ammontare superiore vengono accettate limitatamente all'importo medesimo.

Art. 4.

Gli operatori, a partire dalle ore 10,00, potranno inserire le proposte d'acquisto relative alle *tranche* di cui all'art. 1 fino a conclusione del collocamento il cui orario non potrà andare oltre le ore 11,00.

Art. 5.

Il meccanismo di collocamento utilizzato prevede l'assegnazione dei titoli in emissione al prezzo indicato da ciascun operatore e accettato dal Ministero dell'economia

e delle finanze durante il periodo di apertura del collocamento. L'ammontare finale collocato sarà determinato sulla base del complesso dei contratti chiusi durante il periodo di apertura del collocamento e verrà reso noto mediante comunicato stampa in cui verranno parimenti comunicati i prezzi medi ponderati di emissione di ciascun titolo.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti sarà effettuato dagli assegnatari il 18 giugno 2021, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per giorni quarantotto. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite, relative ai titoli in emissione da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il 18 giugno 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato gli importi predetti.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1.) per l'importo relativo ai buoni sottoscritti, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3.) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

La Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.a. l'elenco dei Titoli di Stato emessi.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 8.

Con apposito decreto del direttore generale del Tesoro verranno accertati i quantitativi dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cui al presente decreto con i relativi prezzi d'emissione, nonché il capitale residuo circolante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2021

p. *Il direttore generale del Tesoro*
IACOVONI

21A03793

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 maggio 2021.

Integrazione al decreto n. 27 del 22 gennaio 2020 di ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale dal titolo «MILQKUA» presentato nell'ambito del Programma PRIMA Call 2018. (Decreto n. 1126/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, il quale all'art. 11, comma 1, dispone che «fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze»;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale, il quale attribuisce al direttore generale della *ex* Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella D, relative alle missioni e ai programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 - che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 9 aprile 2021, n. 855 (reg. UCB del 12 aprile 2021 n. 739), con il quale il direttore generale ha attribuito ai dirigenti degli uffici in cui si articola la Direzione generale della ricerca le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e cassa;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Vista l'Iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale PRIMA *Call* 2018, comprensivo delle *Guide Lines for Applicants*, pubblicato dalla Iniziativa PRIMA in data 6 febbraio 2018 con scadenza il 17 aprile 2018 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2018 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa;

Vista la decisione finale dell'Iniziativa PRIMA con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «MILKQUA»;

Vista la nota n. 473 dell'11 gennaio 2019, a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando PRIMA 2018 e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo MILKQUA;

Visto il decreto direttoriale n. 27 del 22 gennaio 2020 reg. CC del 27 febbraio 2020 n. 285 di ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale PRIMA MILKQUA Call 2018;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 12043046 del 6 maggio 2021;

Atteso che il codice COR n. 4174054 del 22 gennaio 2020, generato in adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 risulta «annullato da sistema»;

Ritenuto che, per quanto innanzi, è necessario procedere a generare un nuovo codice COR;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Decreta:

Art. 1.

A modifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 27 del 22 gennaio 2020 reg. CC del 27 febbraio 2020, n. 285, si riporta il nuovo codice COR n. 5311739 del 6 maggio 2021 in adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al decreto direttoriale n. 27 del 22 gennaio 2020 reg. CC del 27 febbraio 2020, n. 285.

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 1922

21A03785

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 25 giugno 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-*bis* e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e, in particolare, l'art. 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio 2021 (21/72/CR04/COV19);
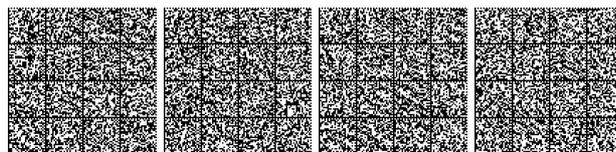
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 giugno 2021, n. 148;

Visti i verbali dell'11, del 18 e del 25 giugno 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente agli allegati *report* numeri 56, 57 e 58;

Visto, in particolare, il verbale del 25 giugno 2021 della Cabina di regia dal quale si rileva che: «Continua il calo nell'incidenza settimanale (12 casi per 100.000 abitanti (13 giugno 2021-20 giugno 2021) vs 19 per 100.000 abitanti (7 giugno 2021-13 giugno 2021) dati flusso *ISS)*. Sono stati raggiunti livelli di incidenza (50 per 100.000) che possono consentire il contenimento dei nuovi casi. Nel periodo 1° giugno - 15 giugno 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,69 (range 0,62-0,74), stabile rispetto alla settimana precedente, e sotto l'uno anche nel limite superiore. Nessuna regione/PPAA supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva ed in aree mediche al giorno 22 giugno 2021 è coincidente e pari all' 4%»;

Visto, altresì, il documento recante «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al citato verbale del 25 giugno 2021 della Cabina di regia, dal quale si evince, che, nelle tre settimane oggetto di monitoraggio, la Regione Valle d'Aosta presenta un'incidenza settimanale dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti;

Viste le note dell'11, del 18 e del 25 giugno 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, commi 16-*sexies* e 16-*septies*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e successive modificazioni, ai fini dell'applicazione alla Regione Valle d'Aosta delle misure previste per le «zone bianche»;

Sentito il Presidente della Regione Valle d'Aosta;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Valle d'Aosta

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 nonché dall'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, nella Regione Valle d'Aosta si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio 2021 (21/72/CR04/COV19), monitorate dal tavolo tecnico di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 2027

21A03927

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 maggio 2021.

Criteri e modalità di erogazione, nell'anno 2021, delle misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e dei contributi alle imprese di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante «Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi» e segnatamente le disposizioni di cui all'art. 12 della stessa legge recante «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici», secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante «Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa», con particolare riferimento all'art. 5, comma 1-*bis* che prevede, a decorrere dall'anno 2006, la costituzione di un Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi dei marittimi deceduti in mare;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 137 del 2020 che ha destinato le risorse del Fondo di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 2 del 2006, nei limiti dello stanziamento di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 di cui al comma 2 del medesimo articolo, anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi alle imprese di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari;

Visto, altresì, l'art. 7-*bis*, comma 3, del citato decreto-legge n. 137 del 2020 che prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2, che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 4078 del 5 febbraio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 4 marzo 2021 al n. 199, con il quale, per l'annualità 2021, viene incrementata di 500.000 euro la dotazione del capitolo 1492 «Somme occorrenti per l'assistenza delle famiglie di pescatori deceduti in mare» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui all'art. 7-*bis*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nell'ambito dello stanziamento di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020, al fine di dare sostegno al personale imbarcato, ai familiari e alle imprese di pesca vittime di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

Art. 2.

Agevolazioni e finanziamenti concedibili

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono destinate:

a) al riconoscimento di misure di sostegno per il personale imbarcato e per i familiari, entro il limite massimo di 100.000 euro;

b) al riconoscimento di misure di sostegno per le imprese entro il limite massimo di 400.000 euro.

Art. 3.

Indennità per membri di equipaggio e familiari

1. Alla vittima del sequestro (personale imbarcato) è corrisposta un'indennità giornaliera onnicomprensiva di trenta (30) euro per ciascuno dei giorni di sequestro, esclusi i festivi.

2. La medesima indennità di cui al comma 1 è corrisposta ai familiari del personale imbarcato, secondo il seguente ordine di priorità:

a) coniuge e figli se a carico;

b) in caso di assenza dei soggetti di cui alla lettera *a)*, genitori;

c) in caso di assenza dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, fratelli e sorelle se conviventi a carico;

d) in caso di assenza dei soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, convivente *more uxorio*, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Art. 4.

Indennità per le imprese

1. All'armatore dell'imbarcazione oggetto di sequestro è riconosciuta una indennità di ammontare pari all'entità dei danni subiti dall'unità a causa del sequestro, così come risultano dalla documentazione di cui al successivo art. 5.

2. È altresì riconosciuta un'indennità di ammontare pari al 70% del fatturato dell'impresa, relativo all'imbarcazione oggetto del sequestro, riferito all'annualità precedente, per il periodo corrispondente ai giorni del sequestro, come risultante dalla relativa documentazione fiscale (bilanci, fatture e quanto altro ritenuto utile), per compensare il lucro cessante relativo al medesimo periodo di sequestro dell'imbarcazione.

Art. 5.

Presentazione delle istanze

1. L'istanza per accedere alle misure di cui all'art. 2 è presentata dalla vittima di sequestro o, in caso di impossibilità dello stesso, dai familiari di cui all'art. 3, e dall'armatore dell'imbarcazione.

2. L'istanza per le indennità di cui agli articoli 3 e 4 è inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data di cessazione del sequestro.

3. Le istanze relative ai sequestri avvenuti nell'anno 2020 sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. L'istanza è presentata esclusivamente compilando l'allegato 1 al presente decreto e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Per i membri dell'equipaggio e i familiari:

1) documentazione che dia evidenza del sequestro del marittimo nonché del fatto che il sequestro è avvenuto nell'espletamento delle attività professionali;

2) autocertificazione della sussistenza dei rapporti di cui all'art. 1, comma 2;

3) autorizzazione del giudice tutelare, in caso di figli minori;

4) iscrizione del marittimo nel ruolino d'equipaggio dell'unità oggetto di sequestro durante il relativo periodo.

b) Per l'armatore dell'imbarcazione:

1) copia della dichiarazione di evento straordinario depositata presso l'Ufficio marittimo di iscrizione del natante;

2) visura camerale;

3) documentazione fiscale (bilanci, fatture e quanto altro ritenuto utile) attestante il fatturato dell'esercizio antecedente al sequestro, relativo all'imbarcazione oggetto del sequestro.

5. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in caso di ingenti danni subiti dall'unità, ha facoltà di richiedere, ad integrazione della documentazione di cui al comma 4, perizia tecnica asseverata e giurata da un revisore contabile e da un ingegnere navale contenente una stima dei danni subiti dall'imbarcazione per effetto del sequestro subito nonché del nesso di causalità tra la situazione di fatto determinatasi e il sorgere dello stesso danno.

Art. 6.

Liquidazione delle misure di sostegno

1. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, verifica, avvalendosi del supporto del Reparto pesca marittima, la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo e la completezza della documentazione allegata alla domanda, procede all'erogazione del contributo nei limiti delle risorse disponibili previste dal Fondo di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come incrementato dal comma 2, dell'art. 7-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

2. Le risorse stanziate per la spesa relativamente ai contributi di cui agli articoli 3 e 4 sono a carico dell'U.V. 1.3 «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione»- Azione 2- Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura - sui fondi del Capitolo 1492, p.g.1 «Somme occorrenti per l'assistenza delle famiglie dei pescatori deceduti in mare» dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario.

Art. 7.

Controlli e pubblicazione

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2021

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 631
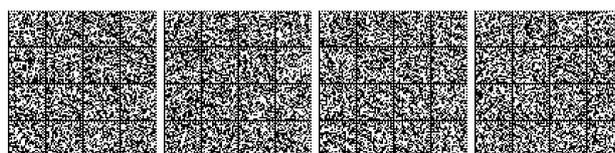
ALLEGATO *1*

Al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA
aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it

Oggetto: Misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e dei contributi alle imprese di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari, di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n.137 del 2020.

Il/la sottoscritto/a .... nato/a a .... il ....
in qualità di legale rappresentante della .... con sede in ....
via................................ cap .... n. telefono .... n. fax ....
e-mail... Pec ....
codice fiscale .... e partita I.V.A. n. ....

armatrice del M/p........................numero UE .... iscritto al numero .... dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di .... di GT........ Iscritta al n.................. del registro delle imprese di pesca di .... con la presente consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

1. che il predetto m/p è stato sequestrato dal...... ....al .... da.................
2. che per effetto del predetto sequestro il m/p .... UE...... .. ha riportato danni per Euro......
   come da perizia allegata;
3. che nel corso dell'anno precedente il sequestro l'importo fatturato è stato di Euro.......;
4. che non ha richiesto ne percepito altri contributi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province o da enti pubblici per i medesimi danni accertati oggetto di domanda

   ovvero

   ha percepito il contributo pari ad euro __________ da ____________

CHIEDE

- di poter accedere ai benefici di cui alle misure di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e dei contributi alle imprese di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari, di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n.137 del 2020.;
- la liquidazione dell'indennità di euro __________________ di cui al comma 1 dell'art. 4 del Decreto Ministeriale del...........
- la liquidazione dell'indennità di euro ____________________ di cui al comma 2 dell'art. 4 del Decreto Ministeriale del...........
- che le predette indennità di cui all'art.4 del Decreto Ministeriale del ____________ vengano accreditato sul conto corrente intestato a (*)..................................presso .... codice IBAN ....

Si consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, .../..................../ Firma ....

(*) Il conto corrente deve essere intestato al richiedente, o in caso di società alla società
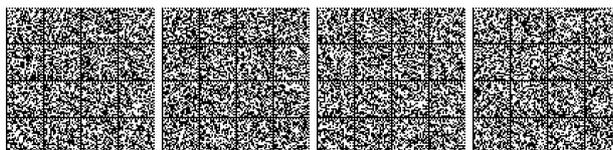
Allegati:

a) copia della dichiarazione di evento straordinario depositata presso l'Ufficio marittimo di iscrizione del natante;

b) perizia tecnica asseverata e giurata da un revisore contabile e da un ingegnere navale contenente una stima dei danni subiti dall'imbarcazione per effetto del sequestro subito nonché nesso di causalità tra la situazione di fatto determinatasi e il sorgere dello stesso danno;

c) visura camerale;

d) documentazione fiscale (bilanci, fatture) attestante il fatturato dell'esercizio antecedente al sequestro;

e) fotocopia documento di riconoscimento <u>in corso di validità</u>

Sezione riservata al/i proprietario/i qualora diverso/i dall'armatore

AUTORIZZAZIONE PROPRIETARIO/I
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il/la/I sottoscritto/a/i
1)... nato/a a ....il...........................
codice fiscale .... residente a ....Via
.... cap .... n. telefono .... n. fax ....
2)... nato/a a ....il...........................
codice fiscale .... residente a ....Via
.... cap .... n. telefono .... n. fax ....
3)... nato/a a ....il...........................
codice fiscale .... residente a ....Via
.... cap .... n. telefono .... n. fax ....
4)... nato/a a ....il...........................
codice fiscale .... residente a ....Via
.... cap .... n. telefono .... n. fax ....

valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e consapevole, ex art. 76, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA/DICHIARANO

di essere proprietario/a/i del M/P .... Numero UE.........., iscritto al numero .... dei RR.NN.MM.GG. di .... di GT .... e di autorizzare il/la Sig./Sig.ra .... in qualità di armatore/trice o legale rappresentante delle Società armatrice .... del predetto M/P a presentare la domanda di cui alle Misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e dei contributi alle imprese di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari, di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n.137 del 2020.

Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al "trattamento" dei dati personali riportati nella presente domanda, nei documenti richiamati, ivi compresi quelli sensibili, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.
Il/i sottoscritto/i, consapevole/i delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara/no di assumersi la responsabilità di quanto riportato, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Lì,_______________ Firma/e

____
____
____
____

Allegati autorizzazione proprietario/i:
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità sia dell'armatore che del/i proprietario/i;
- autorizzazione, rilasciata da tutti i proprietari all'armatore per la presentazione della domanda (v. fac-simile);

Nota: I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello

Al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA
aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it

Oggetto: Misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e dei contributi alle imprese di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari, di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n.137 del 2020.

Il/la sottoscritto/a .... nato/a a .... il ....
codice fiscale .... residente in...

imbarcato sul M/p.......... n. UE.......

ovvero

Il/la sottoscritto/a .... nato/a a .... il ....
codice fiscale .... residente in...

in qualità di .... del marittimo ....

Il/la sottoscritto/a .... nato/a a .... il ....
codice fiscale .... residente in...

imbarcato sul M/p.......... n. UE.......

con la presente consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

1. che il predetto m/p è stato sequestrato dal...... ....al .... da..................
2. che i giorni di sequestro, esclusi i giorni festivi, sono stati ....

CHIEDE

- di poter accedere ai benefici di cui alle misure di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e dei contributi alle imprese di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari, di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n.137 del 2020.;
- la liquidazione dell'indennità di euro ______________ di cui al comma 1 dell'art. 3 del Decreto Ministeriale del..........
- che le predette indennità di cui all'art.4 del Decreto Ministeriale del ___________ vengano accreditato sul conto corrente intestato a (*)..................................presso .... codice IBAN ....

Si consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, .../...................../ Firma ....

(*) Il conto corrente deve essere intestato al richiedente

Allegati:

a) documentazione che dia evidenza del sequestro del marittimo e del suo perdurare per almeno 45 giorni, nonché del fatto che il sequestro è avvenuto nell'espletamento delle attività professionali;

b) autocertificazione della sussistenza dei rapporti di cui all'articolo 1, comma 2;

c) autorizzazione del giudice tutelare, in caso di figli minori;

d) iscrizione del marittimo nel ruolino d'equipaggio dell'unità oggetto di sequestro durante il relativo periodo;

e) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

21A03787
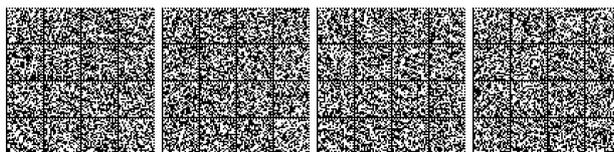
DECRETO 18 giugno 2021.

Aggiornamenti al registro nazionale delle varietà di vite.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 30 agosto 1999;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2021, reg. 41, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Simona Angelini, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, registrata alla Corte dei conti in data 29 marzo 2021 al n. 166;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 22 marzo 2021, n. 134655, successivamente integrata con direttiva dipartimentale n. 149040 del 30 marzo 2021, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 24 marzo 2021, n. 139583, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 45 del 25 febbraio 2021;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, con il quale è istituito presso questo Ministero il registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite per la identificazione delle varietà e dei cloni il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone l'iscrizione di un clone di vite nel registro nazionale con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari previo parere del gruppo di lavoro permanente;

Visto l'art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo medesimo continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti;

Viste le richieste di omologazione di nuovi cloni inviate al Ministero;

Visti i pareri espressi dal «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione materiali di moltiplicazione della vite», nella seduta del 13 maggio 2021;

Ritenuto necessario procedere ad un aggiornamento del registro nazionale delle varietà di vite;
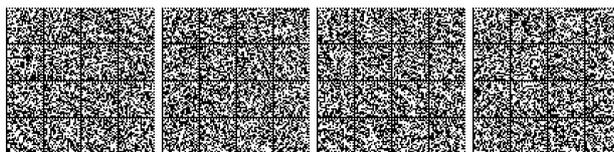
Decreta:

Articolo unico

1. Il registro nazionale delle varietà di vite, di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, è aggiornato come di seguito riportato:

a) Alla Sezione I - Vitigni ad uve da vino sono iscritti i seguenti nuovi cloni:

Codice registro	Varietà	Clone
032	Bombino bianco B.	I - VCR200
035	Bonarda N.	I - VCR476
045	Cagnulari N.	I - VCR208
071	Croatina N.	I - VCR210
086	Franconia N.	I - VCR180
302	Meunier N.	I - VCR19

b) Alla Sezione - II - Vitigni ad uve da tavola sono iscritti i seguenti nuovi cloni:

Codice registro	Varietà	Clone
574	Red Globe Rs.	I - VCR1

2. Il registro nazionale della vite, aggiornato con i dati di cui al comma 1, è consultabile alla pagina web https://www.protezionedellepiante.it/registro-nazionale-delle-varieta-di-vite/

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2021

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

21A03786

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 giugno 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cipralex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/664/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato

direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la deliberazione CIPE del 1º febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 164 dell'11 marzo 2019, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 76 del 30 marzo 2019, con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Cipralex» (escitalopram) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 7 aprile 2021 con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe C(nn) alla classe A della suddetta specialità medicinale «Cipralex» (escitalopram), relativamente alle confezioni aventi codice A.I.C. n. 047407010;

Vista la deliberazione n. 29 del 28 maggio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CIPRALEX (escitalopram), nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco - A.I.C. n. 047407010 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,16;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,46.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cipralex» (escitalopram), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 giugno 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03794
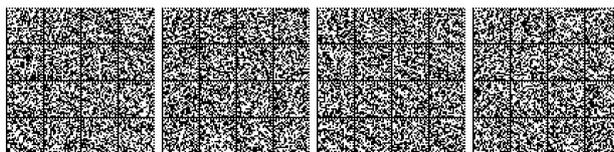
DETERMINA 10 giugno 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cholscan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/666/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 109/2017 del 1º agosto 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2017 con la quale la società Advanced Accelerator Applications è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Cholscan» (fluorocolina (18F) cloruro) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 18 febbraio 2021 con la quale la società Advanced Accelerator Applications ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Cholscan» (fluorocolina (18F) cloruro) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 045303017;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-7 e 13 maggio 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CHOLSCAN (fluorocolina (18F) cloruro) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«222 mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 0,5 a 10 ml - A.I.C. n. 045303017 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cholscan» (fluorocolina (18F) cloruro) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 giugno 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03795

DETERMINA 10 giugno 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ovixan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/668/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA V&A n. 802/2016 del 3 marzo 2016, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 124 del 28 maggio 2016, di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ovixan»;

Vista la determina AIFA V&A n. 1418/2016 del 13 settembre 2016, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 229 del 30 settembre 2016, di rettifica dell'estratto della determina V&A n. 802 del 3 maggio 2016, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ovixan»;

Vista la domanda presentata in data 25 febbraio 2021 con la quale la società Abiogen Pharma S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale «Ovixan» (mometasone furoato);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA espresso nella sua seduta del 5-7 maggio 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OVIXAN (mometasone furoato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«1 mg/g crema» 1 tubo in PE/AL/PE da 35 g - A.I.C. n. 043604040 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«1 mg/g crema» 1 tubo in PE/AL/PE da 70 g - A.I.C. n. 043604053 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«1 mg/g crema» 1 tubo in PE/AL/PE da 90 g - A.I.C. n. 043604065 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ovixan» (mometasone furoato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 giugno 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03796

DETERMINA 10 giugno 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Coversyl», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/669/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai

sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 279 del 30 novembre 2007, e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)» e successive modificazioni, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 161 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 59 del 29 gennaio 2019, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 43 del 20 febbraio 2019, con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Coversyl» (perindopril), relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 047260043 e con cui lo stesso è stato classificato in classe C (nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 60 del 29 gennaio 2019, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 43 del 20 febbraio 2019, con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Coversyl» (perindopril), relativamente alle confezioni aventi codice A.I.C. n. 047260017 e con cui lo stesso è stato classificato in classe C (nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 12 aprile 2021 con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe C (nn) alla classe A della suddetta specialità medicinale «Coversyl» (perindopril), relativamente alle confezioni aventi codice A.I.C. n. 047260017 e n. 047260043;

Vista la deliberazione n. 29 del 28 maggio 2021 del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale COVERSYL (perindopril) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 047260017 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 12,92;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 21,32;

confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 047260043 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 12,92;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 21,32.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Coversyl» (perindopril) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 giugno 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03797

DETERMINA 10 giugno 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Myditin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/670/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 161 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 144/2020 del 9 ottobre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 257 del 17 ottobre 2020, con la quale la società Mibe Pharma Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Myditin» (pridinolo) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 17 dicembre 2020 con la quale la società Mibe Pharma Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C (nn) alla classe C del medicinale «Myditin» (pridinolo), relativamente alle confezioni aventi codice A.I.C. n. 048394011, n. 048394023, n. 048394035, n. 048394047, n. 048394050 e n. 048394062;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-7 e 13 maggio 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MYDITIN (pridinolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «4 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048394011 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: «4 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048394023 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: «4 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048394035 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: «4 mg compresse» 10 × 20 compresse in blister PVC/AL - confezione ospedaliera - A.I.C. n. 048394047 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: «4 mg compresse» 10 × 50 compresse in blister PVC/AL - confezione ospedaliera - A.I.C. n. 048394050 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: «4 mg compresse» 10 × 100 compresse in blister PVC/AL - confezione ospedaliera - A.I.C. n. 048394062 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Myditin» (pridinolo) è la seguente:

per le confezioni con A.I.C. n. 048394011, n. 048394023 e n. 048394035: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per le confezioni con A.I.C. n. 048394047, n. 048394050 e n. 048394062: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 giugno 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03798
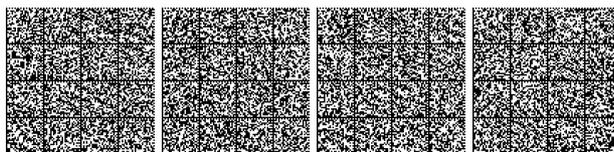
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sitagliptin Sandoz»

Estratto determina n. 683/2021 del 10 giugno 2021

Medicinale: SITAGLIPTIN SANDOZ.

Titolare A.I.C: Sandoz S.p.a.

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137018 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137020 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048139024 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137032 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048139036 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137044 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048139048. (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048139051 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137057 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048139063 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137069 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137071 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048139075 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137083 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 108 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048139087 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137095 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 110 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048139099 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048139101 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137107 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048139113 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 108 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137119 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 110 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137121 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048139125 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137133 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048139137 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137145 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048139149 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 198 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048139152 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137158 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137160 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048139164 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137172 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 198 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137184 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137196 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137208 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137210 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137222 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137234 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137246 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137259 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137261 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137273 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137285 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137297 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 108 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137309 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 110 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137311 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137323 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137335 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137347 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137350 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137362 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 198 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137374 (in base 10);

«25 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137386 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137398 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137400 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137412 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137424 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137436 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137448 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137451 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137463 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137475 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137487 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 108 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137499 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 110 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137501 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137513 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137525 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137537 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137549 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137552 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 198 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137564 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137576 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137588 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137590 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137602 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137614 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137626 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137638 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137640 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137653 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137665 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137677 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 108 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137689 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 110 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137691 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137703 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137715 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137727 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. - 048137739 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137741 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 198 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137754 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137766 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137778 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137780 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137792 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137804 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137816 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137828 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137830 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137842 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137855 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137867 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 108 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137879 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 110 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137881 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137893 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137905 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137917 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137929 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137931 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 198 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137943 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048137956 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137968 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137970 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137982 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048137994 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: sitagliptin;

eccipienti:

nucleo della compressa:

calcio fosfato dibasico (E341);

cellulosa microcristallina (E460);

croscarmellosa sodica (E468);

magnesio stearato (E470b);

sodio stearil fumarato

rivestimento:

ipromellosa (E464);

idrossipropilcellulosa (E463);

macrogol (E1521);

titanio diossido (E 171);

ossido di ferro giallo (E172);

ossido di ferro rosso (E172);

ossido di ferro nero (E172) (solo applicabile per il dosaggio da 100mg);

talco (E553b).

Produttori del principio attivo

MSN Pharmachem Private Limited

Plot No.: 212 / A,B,C,D, Phase-II, IDA Pashamylaram

Pashamylaram (Village), Patancheru (Mandal)

502307 Sangareddy District, Telangana

India

Produttore del prodotto finito e controllo dei lotti

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova ulica 57,

1526 Ljubljana, Slovenia

Confezionamento primario e secondario e rilascio dei lotti

Lek d.d.

Trimlini 2D

9220 Lendava, Slovenia

Confezionamento secondario

Wase Werkplaats vzw

Kapelanielaan 20

9140, Temse

Belgio

UPS Healthcare Italia S.r.l.

Via Formellese Km. 4,300

00060 Formello,

Italia.

Indicazioni terapeutiche: per pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2, «Sitagliptin Sandoz» è indicato per migliorare il controllo glicemico.

In monoterapia: in pazienti non adeguatamente controllati solamente con dieta ed esercizio fisico e per i quali la metformina non è appropriata per controindicazioni o intolleranza.

In duplice terapia orale in associazione con:

metformina, quando dieta ed esercizio fisico più metformina da sola non forniscono un adeguato controllo della glicemia;

una sulfonilurea, quando dieta ed esercizio fisico più la dose massima tollerata di una sulfonilurea da sola non forniscono un adeguato controllo della glicemia e quando la metformina non è appropriata per controindicazioni o intolleranza;

un agonista del recettore gamma attivato dal proliferatore del perossisoma (PPARy) (per es., un tiazolidinedione), quando è appropriato l'uso di un agonista PPARg e quando dieta ed esercizio fisico più l'agonista PPARy da solo non forniscono un adeguato controllo della glicemia.

In triplice terapia orale in associazione con:

una sulfonilurea e metformina, quando dieta ed esercizio fisico più la duplice terapia con questi medicinali non forniscono un adeguato controllo della glicemia;

un agonista PPARy e metformina, quando è appropriato l'uso di un agonista PPARy e quando dieta ed esercizio fisico più la duplice terapia con questi medicinali non forniscono un adeguato controllo della glicemia.

«Sitagliptin Sandoz» è anche indicato come terapia aggiuntiva all'insulina (con o senza metformina), quando dieta ed esercizio fisico più una dose stabile di insulina non forniscono un adeguato controllo della glicemia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sitagliptin Sandoz» (sitagliptin) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti diabetologo, endocrinologo e internista (RRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico, è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03799
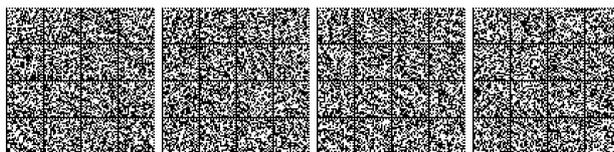
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ritonavir Accord»

Estratto determina n. 685/2021 del 10 giugno 2021

Medicinale: RITONAVIR ACCORD.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Slu

Confezioni:

«100 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/AL - A.I.C. n. 045153044 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 90×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/AL - A.I.C. n. 045153057 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 120×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/AL - A.I.C. n. 045153069 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

principio attivo: ritonavir.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ritonavir Accord» (ritonavir), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista infettivologo e pediatra (RNRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03800

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio di seguito indicato, con determinazione dirigenziale n. 116 dell'11 giugno 2021 è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa, essendo venuto meno uno dei requisiti primari previsti dalla normativa vigente per la titolarità del marchio di identificazione per i metalli preziosi (art. 14, comma 2 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251: licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

L'impresa ha provveduto alla presentazione della denuncia di smarrimento sporta ad un'Autorità di P.S. dei tre punzoni dritti misura 2ª recanti l'impronta del marchio di identificazione n. 98 - PI assegnati all'impresa medesima;

Marchio	Impresa	Indirizzo
98 - PI	Auromet S.r.l.	Via A. Bellatalla, n. 106/108 Loc. Ospedaletto Pisa

Si diffidano gli eventuali detentori del predetto strumento ad astenersi da ogni eventuale utilizzo dello stesso, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente, e ad effettuarne immediata restituzione a questa Camera di commercio.

21A03801

CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso. L'impresa sotto indicata è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla CCIAA Monterosa Laghi Alto Piemonte con determina n. 2021000001 del 16 giugno 2021 del dirigente *ad interim* dr. Gianpiero Masera.

Marchio	Denominazione impresa	Città
15-BI	Saggiorato Massimo	Biella (BI)

21A03788
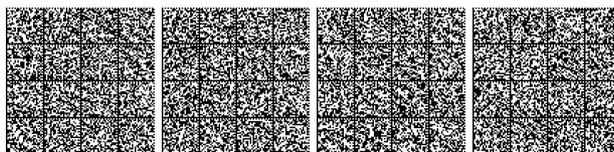
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 14 giugno 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Mascha Baak, Console generale del Regno dei Paesi Bassi in Milano.

21A03790

Rilascio di *exequatur*

In data 15 giugno 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signor Leonardo Cenci, Console onorario della Repubblica di Croazia in Perugia.

21A03791

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Scioglimento per atto dell'autorità della «Conscoop società cooperativa consortile», in Bolzano

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) Di disporre, (*omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Conscoop società cooperativa consortile», con sede a Bolzano (BZ), via Galilei n. 2/E (C.F. 02803970215) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e degli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di Giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed anche nel Bollettino Ufficiale della regione ai sensi dell'art. 34, comma 2), della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 20 maggio 2021

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

21A03789

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-151) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.